

CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
(Provincia di Vicenza)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 46 del
28/07/2014**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 11/04/2019

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	3
ART. 3. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 4. SOGGETTI ATTIVO	4
ART. 5. SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6. ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI	5
ART. 7. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	7
TITOLO III – TARIFFE	7
ART. 8. COSTO DI GESTIONE.....	7
ART. 9. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 10. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 11. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	8
ART. 12 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	9
ART. 13. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	9
ART. 14. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 15. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 16. SCUOLE STATALI	11
ART. 17. TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA	11
ART. 18. TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.....	12
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
ART. 19. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART. 20. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	13
ART. 21. RIDUZIONI PER IL RECUPERO	14
ART. 22. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 23. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	15
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	15
ART. 24. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	15
ART. 25. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	16
ART. 26. POTERI DEL COMUNE	17
ART. 27. ACCERTAMENTO.....	18
ART. 28. SANZIONI	18
ART. 29. RISCOSSIONE.....	18
ART. 30. INTERSSI.....	19
ART. 31. RIMBORSI	19
ART. 32. IMPORTI MINIMI	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
ART. 33. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	19
ART. 34. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	19
ART. 35. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	20
ALLEGATO A.....	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tassa sui rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione della tassa sui rifiuti

1. Nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE, è istituito, a decorrere dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, svolte in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal regolamento comunale previsto dall'art. 198 del predetto decreto legislativo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 4. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili alla TARI.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali e aree:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
- e) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purchè non siano utilizzate;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonnina di erogazione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Nella determinazione delle superfici tassabili delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che nella dichiarazione, di cui all'art. 24-25 del presente regolamento, siano indicate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e venga fornita idonea documentazione comprovante il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, non si terrà conto di quanto contenuto nel presente comma fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione in rettifica.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti, elettrauto, auto carrozzerie: 30%;
- falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecniche, ceramiche e smalterie: 35 %;
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, laboratori fotografici, eliografie con stampa: 30 %;
- laboratori radiografici ed odontotecnici, laboratori di analisi, veterinari ed odontoiatri: 20 %.

Anche la percentuale di abbattimento di superficie viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti e in caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 7. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/11, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (T1A 1). La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

3. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 8. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 9. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 11. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno 15 giorni, è computato per intero.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono

effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi articoli 24-25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.
7. Allo scopo di agevolare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, come prevede il punto 5 del D.P.R. 158/99, il Comune stabilisce che per i nuclei con 5 o più persone, i coefficienti sono gli stessi di quelli previsti per i nuclei familiari di 4 persone.

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 17. Tassa sui rifiuti giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. Il coefficiente di maggiorazione sarà stabilito annualmente in sede di determinazione delle tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa sui rifiuti.

6. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 5,00 (cinque) ad evento.

7. Sono previste esenzioni e/o riduzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o esentate ai sensi del Regolamento Comunale della Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

8. Per le sole utenze non domestiche relative a banchi di mercato titolari di autorizzazione allo svolgimento stabile dell'attività mercatale, la tariffa si calcola solamente sulla parte fissa, in ragione della superficie occupata e della categoria merceologica relativa ai banchi di mercato di appartenenza (n. 16 e n. 29) rapportata ai giorni autorizzati. La percentuale di contribuzione del costo del servizio da porre a carico degli operatori del mercato viene stabilito nella delibera di determinazione delle tariffe.

Art. 18. Tributo provinciale ambientale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Alla tariffa si applica una riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze domestiche:

- occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. La riduzione è calcolata sulla tariffa per unico occupante;
- nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa del fabbricato. Questa riduzione si applica solo in presenza di impresa agricola ex art. 2135 c.c.;

Per le utenze non servite con il sistema “porta a porta” il tributo è ridotto, nella parte fissa e nella parte variabile, al 40% se poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica per il periodo di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il mese di decorrenza e di cessazione viene computato con la modalità stabilita dall’art. 11 c. 3.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15 % della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita auto-certificazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, con indicazione della modalità di effettuazione del compostaggio. Le dichiarazioni hanno validità per il mese, computato come stabilito dall’art. 11 c. 3, successivo alla data di presentazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal mese, computato come stabilito dall’art. 11 c. 3, successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Sono esentati dal pagamento della tariffa le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, previa istanza degli interessati.

Art. 20. Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali e alle aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all’anno solare, con un minimo di quattro mesi l’anno.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 19.

4. Riduzione del 90% per i locali occupati da associazioni o gruppo di volontariato che svolgono attività religiosa, sociale, culturale, sportiva, senza fini di lucro intendendo quali “associazioni” quelle iscritte nell’apposito Registro tenuto presso questo Comune, al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti.

5. Riduzione del 50% della tariffa a favore delle “Botteghe Storiche” riconosciute con provvedimento dal Comune *con superficie di vendita massima di mq. 600 per il settore non alimentare e mq. 400 per il settore alimentare, incluse quelle che non si trovano all’interno del Centro Storico nel Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi (P.R.G./P.I.) comunale (comma modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 11/03/2019)*;

6. Vengono applicate le seguenti riduzioni, sia alla parte fissa che variabile, alle utenze che producono grandi quantità di rifiuto umido che sono individuate come segue:

- riduzione del 25 % per la categoria 22 “Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie”;
- riduzione del 15 % per la categoria 23 “Birrerie, hamburgerie, mense”;
- riduzione del 42 % per la categoria 27 “Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizzerie al taglio”;

7. Alle attività di agriturismo che praticano il compostaggio è applicata la riduzione del 15% della quota variabile. Per beneficiare della riduzione, le attività di cui sopra devono presentare un’apposita comunicazione al soggetto gestore corredata di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente l’impegno a praticare il compostaggio in modo continuativo nel corso dell’anno successivo.

8. Sono esenti i locali:

- utilizzati per l’esercizio di culto ammessi nello Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, i sagrati e i cortili delle chiese, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree;
- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

Art. 21. Riduzioni per il recupero per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al recupero fino ad un tetto massimo del 25%.

2. La percentuale di recupero R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{.....Q_{dich}.....}{K(s, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al recupero, $K(s, ap)$ il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell’attività.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare al soggetto gestore:

- una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente;
- copia del formulario di trasporto e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, così come previsto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. DPR 158/99, controfirmati dal destinatario che documenta la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente (FIR). Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, verrà applicata a consuntivo dei dati dell'anno precedente e la documentazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

6. Le utenze non domestiche che beneficiano già di una riduzione della tariffa per aree destinate a reparti di lavorazione ove si producono rifiuti speciali non possono usufruire della riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Tale importo non può eccedere la misura dell'90% della tariffa determinata senza riduzioni.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: da uno dei componenti la scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) il titolo di occupazione;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree con allegata planimetria;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) il titolo di occupazione;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree con allegata planimetria;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A. R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna

ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28. Sanzioni

1. Per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473.

Art. 29. Riscossione

1. Fermo restando in capo al cittadino il principio di autoliquidazione della tassa rifiuti, il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.
2. Il Consiglio comunale provvederà annualmente, a disporre il numero di rate in cui suddividere l'ammontare complessivo della tassa, fissando le scadenze.
3. La tassa per l'anno di riferimento è versata mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si

applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 30. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32. Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione sui servizi indivisibili e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi inferiori a € 12,00 su base annua.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 34. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per gli anni fino al 2012 compreso, e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, entro i termini decadenziali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)02. Cinema, teatri03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Autosaloni, esposizioni07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme10. Ospedali11. Agenzie, studi professionali, uffici12. Banche e istituti di credito13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccherie15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Attività artigiane tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigiane tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e/o miste |
|--|

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizzerie al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club